

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazioni Consiliari n. 60 del 23.07.2014 e n. 64 del 20.05.2015

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Imposta Unica Comunale
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 3 - Istituzione del tributo e sue componenti
- Art. 4 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 5 - Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo
- Art. 6 - Decorrenza del tributo
- Art. 7 - Determinazione della Tariffa
- Art. 8 - Determinazione della superficie assoggettabile a tributo
- Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

CAPO III - UTENZE DOMESTICHE

- Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

CAPO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 12 - Produzione di rifiuti speciali
- Art. 13 - Tariffa giornaliera

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

- Art. 14 - Esclusioni
- Art. 15 - Riduzioni
- Art. 16 - Agevolazioni

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

- Art. 17 - Adempimenti a carico dei contribuenti
- Art. 18 - Pagamento del tributo
- Art. 19 - Rimborsi

CAPO VII RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

- Art. 20 - Il Funzionario responsabile
- Art. 21 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Somme di modesto ammontare

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 26 - Norme di Rinvio
- Art. 27 - Entrata in vigore

ALLEGATI

- All. A - Riduzioni
- All. B - Agevolazioni di cui all'art. 16 comma 1 lett. b)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Imposta Unica Comunale

1. Con Legge 27.12.2013 n. 147 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto stabilito dall'art. 1 L. L. 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Scandicci della Tassa sui Rifiuti (TARI).
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 Istituzione della Tassa su rifiuti e sue componenti

1. La TARI (Tassa sui Rifiuti) ha natura tributaria e nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppresso il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214.

Art. 4 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette

ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 5 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 13.
4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un' obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di

Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.
10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono o presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 6 Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.17. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 176, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 17, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 15 e 16, comporta il recupero, la compensazione o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 17. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 17, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 7 Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alla categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.
6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) La tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;
 - c) I coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 8 Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 10 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - b. per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 10 del precedente articolo 5, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 35
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90

- numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa tra a mq. 91 e 110
 - numero 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq.110.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi i componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo.
- Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 17, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
- In caso di utenza con unico occupante residente in casa di riposo il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.
- Nel caso dell'utenza di cui al comma precedente la suddetta richiesta determinerà la sospensione dell'applicazione del tributo nel caso in cui l'immobile cui si riferisce risulti libero da persone e da cose e non risultino utenze attive;
3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.
4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 11 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima sono classificati, a decorrere dalla data del fallimento, nella categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 12 Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di beni.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA e TARES):

ATTIVITA' PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE

- Autocarrozzerie 75%
 - Falegnamerie 40%
 - Officine riparazione veicoli 75%
 - Officine di elettrauto 40%
 - Distributori di carburante 40%
 - Lavanderie 40%
 - Verniciatura 80%
 - Galvanotecnici 90%
 - Fonderie 90%
 - Cimiteri 20%
 - Studi dentistici ed odontotecnici 40%
 - Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale 40%
 - Qualsiasi altra attività non presente nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo 40%
4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA e TARES), per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio

competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 17.

5. La domanda dovrà essere corredata da:

- .a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- .b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero.

6. La domanda di cui al comma 4 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 13 Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligazione tributaria viene assolta dal contribuente mediante pagamento del bollettino annuale inviato direttamente dall'Ente o per mezzo del soggetto incaricato dal Comune. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento del COSAP.
4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 9 del presente regolamento.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO V RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 14 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a ml. 2. Se l'altezza media di tali locali è compresa fra ml. 2 e ml. 2,70 sarà escluso da tassazione il 40% della superficie;
- c) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a ml. 1,90;
- d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere, forni industriali;
- e) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. I locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc. sono soggetti a tariffa;
- f) gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo;
- g) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi;
- h) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:

- a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano. Sono invece soggetti a tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
- b) convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati; tossico dipendenti, ecc. purché legalmente riconosciute nella misura del 50%;
- c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
- d) le aree scoperte pertinenti od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
- e) le aree comuni del condominio di cui all'art. 5, comma 3;
- f) le serre a terra;
- g) le aree scoperte adibite a verde;
- h) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative.
- i) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- j) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - l) i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge. Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, ai sensi del presente comma, si applicano le riduzioni di cui all'art. 13.
3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA e TARES), per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 17.
4. La stessa domanda dovrà essere corredata da:
- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero.
5. La domanda di cui al comma 4 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. È fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.
6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 15 Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
- a. locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 20%
 - b. locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utenze che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno,

- a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 20%
- c. locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: 30%
- d. locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: 33%
- e. riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico: 60%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:
- a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.
Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa stabilite nell'allegato A secondo le modalità al presente Regolamento;
- b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.
Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.
4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti:
- a) avvio a recupero dei rifiuti presso terzi.
Le utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.
- b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta.
Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione

sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

In ogni caso la somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30%.

5. Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche:

- a) attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti.

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

- b) riduzione per collaborazione con il gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (eco-tappa)

E' concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

- c) riduzione per utenze con certificazione ambientale

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

6. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa entro il predetto limite. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 16 Agevolazioni ed esenzioni

1. L'Amministrazione Comunale può determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore delle seguenti categorie:
 - a) pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo più le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa pro tempore vigente per ciascun soggetto, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento o di contratto di affitto nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relativa pertinenza, nella misura del 50% della parte fissa e della parte variabile della tariffa con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8, A9. Da tale agevolazione sono quindi esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche.
 - b) utenze domestiche nel cui nucleo familiare (risultante da certificazioni anagrafiche) è presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto, nella misura massima del 50% della parte variabile della tariffa. Tale agevolazione sarà determinata con riferimento al sistema ISEE secondo lo schema di cui all'allegato B.
2. Le agevolazioni tariffarie verranno concesse previa istanza del contribuente opportunamente documentata da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. La domanda deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine sopra indicato.
3. E' esclusa dall'obbligo di cui al comma precedente la categoria di utenti che beneficia dell'agevolazione di cui al comma 1 lettera a), la quale, se non sono intervenute variazioni, non dovrà ripresentare la domanda per gli anni successivi a quello in cui è stata richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione atta a far perdere il diritto all'agevolazione.
4. L' applicazione della TARI, relativamente ai soggetti di cui al comma 1 lett a), si assumeranno come valide le richieste prodotte dagli stessi all'Amministrazione Comunale e dalla medesima accolte per gli anni precedenti al 2014, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle variazioni da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno.
5. Entro tale termine il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto ai benefici.

6. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura sarà disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
8. Le agevolazioni disciplinate con il presente articolo non potranno superare il 70% del tributo dovuto per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruitive ai sensi del presente Regolamento.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 17 Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 5 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando fotocopia del documento d'identità, oppure mediante PEC. La dichiarazione si intende consegnata: all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.; alla data di ricevuta elettronica nel caso di PEC.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.
4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - A. per le utenze domestiche:
 - a. dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
 - b. dati di recapito: n° tel. Cell o fisso e indirizzo PEC;
 - c. ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
 - d. data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione. (*)
 - e. numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti (*)
 - f. generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
 - g. estremi catastali dell'immobile; (*)
 - B. per le utenze non domestiche:
 - a. dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
 - b. dati di recapito del titolare o rappresentante legale: n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
 - c. dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
 - d. estremi catastali dell'immobile (*)
 - e. ubicazione(via, numero civico e interno), superficie calpestabile(*)
 - f. idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
 - g. data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)
 - h. generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

(*)dati obbligatori

Art. 18 Pagamento del tributo

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di

pagamento contenente l'importo del tributo, ed il tributo provinciale di cui all'art. 9 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

3. Per l'anno 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre per l'acconto e il 31 gennaio dell'anno successivo per il saldo. Per l'anno 2015, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti 16 giugno e 16 ottobre per l'acconto e 31 dicembre per il saldo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. L'ufficio competente provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 19 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di utenza attiva il rimborso può essere attuato anche mediante conguaglio sulla rata successiva.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano al contribuente gli interessi determinati con provvedimento dell'organo competente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 24 del presente Regolamento.

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 20 Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 21 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art 17, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. A tal fine, il funzionario responsabile, può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 22 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% di ogni importo non versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. La sanzione di cui al comma 1. è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;
 - b) al 3%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito - oltre il termine di cui alla lettera a) - entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;
 - c) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.
6. La sanzione di cui al comma 3. è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) 10 %, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
 - b) 12,5%, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dall'omissione.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Sulle somme dovute e non corrisposte alle regolari scadenze si applicano gli interessi determinati con provvedimento dell'organo competente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, in materia di sanzioni, si applicano i decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 24 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 D. L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno di imposta.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Disposizioni finali e transitorie

1. A far data dal 1 gennaio 2014, al fine della commisurazione del tributo per l'anno 2014, si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al 31.12.2013.
2. Nel primo anno di vigenza del tributo le denunce previste all'art. 17 del presente regolamento si intendono prodotte nei termini se risultano consegnate, all'ufficio competente, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
3. Il gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di igiene ambientale e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini prescrizionali.
4. Le dichiarazioni già presentate o gli elementi di informazione risultanti da accertamenti già notificati ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale, così come quelli TARES, conservano validità anche ai fini dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
5. Nel caso di somme versate in eccesso a titolo di TARES per l'anno 2013 per le quali sia stato riconosciuto il diritto al rimborso, è sempre possibile effettuare la compensazione con le successive rate a titoli di TARI qualora le utenze siano ancora attive.

Art. 26 Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, nel D. L. 6/03/2014 n. 16, e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

ALLEGATO A - RIDUZIONI

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 15

1. UtENZE domestiche che praticano il compostaggio

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tari per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tari per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
170604	PANNELLI ISOLANTI, PANNELLI SANDWICH	0,3	A
170802	CARTONGESSO IN PANNELLI O SCARTI DI CARTONGESSO	0,3	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
200201	SFALCI, POTATURE, PICCOLI TRONCHI	0,5	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200102	VETRO	0,8	A
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C
160504/160505	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A

200123	FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI ED ALTRE APPARECCHIATURE PER IL RAFFREDDAMENTO E/O LA REFRIGERAZIONE	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200136_R2	LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, SCALDABAGNO, FORNI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI GRANDI DIMENSIONI	1	C
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200138	RIFIUTI IN LEGNO NATURALE E TRATTATO	1,2	A
200125	OLIO VEGETALE ESAUSTO	2	A
200140	RIFIUTI IN METALLO	2	A
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO LIMITATAMENTE A TERMOMETRI E MISURATORI DI PRESSIONE DA UTENZE DOMESTICHE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
160216/080317/080318	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX (DA UTENZE DOMESTICHE)	5	A
200113	SOLVENTI	5	B
200114	ACIDI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200119	PESTICIDI	5	B
200126/130113/130208	OLIO MINERALE (OLIO MOTORE)	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200136_R4	ELETTRODOMESTICI DI PICCOLE O MEDIE DIMENSIONI (HIFI, ASPIRAPOLVERE, CELLULARI, STAMPANTI, PC, ACCESSORI PER L'INFORMATICA, ECC.)	6	C
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
150110SPRAY/150111	CONTENITORI SPRAY	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.33	10	B

200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	B
--------	--	----	---

RIFIUTI CONFERIBILI SENZA PUNTEGGIO AMBIENTALE

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti
150101	IMBALLAGGI IN CARTONE	0
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	0
150104	IMBALLAGGI IN METALLO	0
150105	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	0
150106	IMBALLAGGI IN PIU' MATERIALI	0
150106MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	0
150109	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	0
170303	GUAINA CATRAMATA	0
170603	LANA DI ROCCIA	0
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONDO PROCEDURA)	0
200101	CARTA E CARTONE	0
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3

5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiari (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

esempio: 100 kg / 2 componenti (KB=1,8) * vetro KP=0,8 ovvero $100/1,8*0,8 = 44$ punti

L'Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute nella tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio al riciclo dei rifiuti presso terzi

1. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.
2. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata al riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp=mq*Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd * 100 / rp$$

3. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio al riciclo. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

1. Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.
2. Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:
 - la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti

producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

3. L'Ufficio Tariffa al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

ALLEGATO B

RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. B), DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE.

Il diritto alla agevolazione della tariffa è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) entro i valori di seguito riportati:

Percentuale riduzione spettante per scaglione di reddito ISEE	Valore indicatore I.S.E.E. minimo	Valore indicatore I.S.E.E. massimo
50%	0,00	5.500,00
40%	5.501,00	8.000,00
30%	8.001,00	9.500,00
20%	9.501,00	11.500,00